Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 28 gennaio alle ore 10,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale Sua Eccellenza François Van Der Straten-Waillet, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Regno del Belgio.

(1007)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **1140**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Istituti ospedalieri », con sede in Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Modena in data 31 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Istituti ospedalieri » di Modena, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n. 990;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Istituti ospedalieri », con sede in Modena, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Modena;

un membro eletto dal consiglio comunale di Modena;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n. 990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 98. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1141**.

Estinzione dell'opera pia « Nielli », con sede in Pino Torinese.

N. 1141. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Nielli », con sede in Pino Torinese (Torino), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 96. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1969, n. **1142.**

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro ad acquistare un immobile.

N. 1142. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di lire 592.000.000, l'immobile, costituito da un fabbricato di sette piani fuori terra e due sotterranei, sito in Bologna alla via San Lorenzo, 22, di proprietà della « Immobiliare Laurentina dei fratelli Luigi, Mario e Primo Santi - società in nome collettivo », destinato ad abitazioni, uffici, negozi e locali di deposito, come da atto del 28 marzo 1968 per notaio dott. Pietro Carusi.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 95. — CARUSO

LEGGE 23 gennaio 1970, n. **9.**

Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, il punto 2) della lettera *F*) inserito con l'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608, è sostituito dal seguente:

« 2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane ».

Nella colonna « aliquota per quintale-lire » in corrispondenza del predetto punto 2) resta la cifra « 500 ».

Art. 2.

Nella tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera *D*), la lettera *c*) del punto 1) inserita con l'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 608, è sostituita dalla seguente:

« *c*) Per essere ammessi al trattamento degli " oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane ", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonchè le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera *b*) ».

Art. 3.

La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituita dalla seguente:

« *a*) l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità superiore a 10 metri cubi. Tale limite è elevato a 25 metri cubi solo per i depositi, per usi privati, di oli combustibili e di oli da gas destinati, questi ultimi, agli usi previsti dalla lettera *F*), punto 2), della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350. Agli effetti di tale limite non si cumulano le singole capacità dei depositi di oli combustibili, destinati al riscaldamento, e dei predetti oli da gas, appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti distinti; ».

Art. 4.

L'accertamento qualitativo e quantitativo, ai fini fiscali, dei prodotti contenuti nelle miscele e residui oleosi ricuperati dalla pulizia delle navi e delle acque del mare e dei laghi di confine può essere effettuato dopo la decantazione e depurazione, con qualsiasi processo, delle predette miscele e residui negli impianti all'uopo autorizzati dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio.

Prima dell'accertamento le miscele ed i residui oleosi di cui al comma precedente possono essere raccolti, fatti decantare e depurati promiscuamente anche se contenenti prodotti di qualità diversa, soggetti a differente regime fiscale.

Le miscele ed i residui di oli minerali nonchè i prodotti petroliferi ricavati dalla loro decantazione e depurazione sono ammessi, se destinati alla lavorazione, allo stesso trattamento tributario stabilito per gli oli minerali greggi di petrolio, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ottenuti.

Le miscele ed i residui di oli minerali nonchè i prodotti derivanti dalla loro decantazione e depurazione destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni sono assoggettati al trattamento tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali per forni e caldaie, densi, anche quando non ne abbiano tutte le caratteristiche e siano altrimenti classificabili, purchè in questo ultimo caso venga riconosciuto che non sono tecnicamente utilizzabili in un uso diverso.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la direzione della circoscrizione doganale, secondo la rispettiva competenza, può consentire che, sotto vigilanza finanziaria continuativa, i prodotti di cui ai commi precedenti, compresi quelli contenuti nelle miscele e residui oleosi, nonchè i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, da soli o contenuti nei materiali residuati dei serbatoi di stoccaggio o delle lavorazioni petrolifere e petrolchimiche, tecnicamente riconosciuti

non utilizzabili, siano dispersi in modo da non poter essere ricuperati ovvero siano distrutti mediante combustione e senza utilizzazione del calore. In tali casi si considerano non avverati i presupposti delle relative obbligazioni tributarie.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — COLOMBO — CARON — RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 28 gennaio 1970, n. **10.**

Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 48 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è sostituito dal seguente:

« La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai ruoli di cui alle tabelle *F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T* e *U* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed ai ruoli del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè ai ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Art. 2.

I posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle *F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T* e *U* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1972, nonchè quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti per risulta, fatta salva la riserva di cui al successivo articolo 3, ed in deroga alle vigenti norme concernenti riserva ed accantonamenti di posti, entro il 30 giugno 1973, nella qualifica iniziale del ruolo di cui alle tabelle *G, H, I, M, N, O, P, Q, R, S, T* e *U* del predetto allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, agli idonei dei concorsi per l'accesso ai ruoli medesimi, espletati in data non anteriore al 1° gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi i seguenti concorsi:

1) concorso per titoli ed esami a 1000 posti di ufficiale di terza classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato agli impiegati dei ruoli della carriera ausiliaria della stessa Amministrazione muniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

2) concorso per titoli ed esami a 70 posti di ufficiale telefonico di terza classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato agli impiegati dei ruoli della carriera ausiliaria della stessa azienda muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età. I vincitori dei predetti concorsi sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 4.

Fermo restando il disposto dell'articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, per il conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici locali, i posti di organico dei ruoli del personale di concetto ed esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1972, nonchè quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti per risulta, entro il 30 giugno 1973, nella qualifica iniziale del ruolo del personale esecutivo degli uffici locali:

a) nella misura dell'ottanta per cento agli idonei del concorso a 251 posti di ufficiale di terza classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale del 25 agosto 1965, secondo l'ordine della graduatoria;

b) nella misura del venti per cento agli idonei del concorso per titoli ed esami a 258 posti di ufficiale di terza classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale del 1° giugno 1968, secondo l'ordine della graduatoria.

I posti della carriera ausiliaria degli uffici locali che si renderanno disponibili a seguito della nomina nella carriera esecutiva degli idonei del concorso previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 259, potranno essere conferiti agli idonei del concorso previsto dal successivo articolo 12 della stessa legge.

Art. 5.

I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1972, esclusi quelli spettanti agli aventi titolo ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, saranno conferiti, entro il limite dell'80 per cento, mediante concorso per titoli riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco dei sostituti di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ed alla data medesima abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per almeno sei mesi.

Ai fini dell'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere tutti i requisti prescritti per l'accesso alla carriera ausiliaria degli uffici locali, ad eccezione di quello dell'età.

Art. 6.

Ferma restando la riserva di cui al precedente articolo 3, comma primo, n. 2), è in facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di provvedere, in tutto o in parte e in deroga alle vigenti disposizioni concernenti riserve ed accantonamenti, alla copertura dei posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle *G, H, N* e *P* dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1972, nonchè di quelli lasciati vacanti, nei ruoli stessi, da personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, mediante l'assunzione nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle *H, N* e *P*, dell'allegato I alla stessa legge 18 febbraio 1963, n. 81, di idonei dei concorsi per l'accesso, rispettivamente, ai ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle tabelle *M, S* e *U* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, espletati in data non anteriore al 1° gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè, per lo stesso ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici, di idonei del concorso a 251 posti di ufficiale di terza classe degli uffici locali bandito con decreto ministeriale del 25 agosto 1965. L'assunzione è disposta secondo l'ordine della graduatoria dei rispettivi concorsi.

Art. 7.

Il disposto di cui all'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo alla valutazione del servizio di commutazione, si intende esteso anche al personale maschile addetto al servizio medesimo, nonchè al personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applicato a mansioni di radiotelegrafista e radiotelefonista.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1969, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede con l'imputazione dell'onere medesimo ai capitoli n. 101, per lire 2.000 milioni, e n. 108, per lire 500 milioni, del proprio stato di previsione della spesa per l'anno stesso.

Agli oneri per l'anno 1970, valutati in lire 15.300 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 2.400 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 324 e n. 354, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 2 febbraio 1970, n. **11.**

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 946, concernente corresponsione della tredicesima mensilità ai pensionati ordinari dello Stato e della indennità speciale annua ai pensionati di guerra, per l'anno 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 946, concernente corresponsione della tredicesima mensilità ai pensionati ordinari dello Stato e della indennità speciale annua ai pensionati di guerra per l'anno 1969.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 2 febbraio 1970, n. **12.**

Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai lavoratori impiegati e operai, licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposta una indennità integrativa giornaliera nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Hanno diritto all'indennità integrativa i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, siano stati

versati all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 12 contributi mensili o 52 settimanali per lavoro prestato in settori di attività non agricola e che abbiano diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'indennità integrativa giornaliera è pari alla differenza tra un terzo della retribuzione media del lavoratore, calcolata in base alle norme del comma successivo, e l'indennità giornaliera di disoccupazione.

La retribuzione media è ottenuta dividendo per 180 la somma delle retribuzioni desunte dai limiti inferiori delle classi di contribuzione cui corrispondono gli ultimi 6 o 26 contributi base, rispettivamente mensili o settimanali, versati per lo stesso lavoratore, anche non consecutivamente, nel biennio di cui all'articolo 1. Per la prima classe di contribuzione si considera il limite inferiore della seconda classe.

L'indennità integrativa è dovuta, salvo quanto previsto dal comma successivo, per i primi 60 giorni di disoccupazione indennizzata, compresi i festivi.

Il lavoratore cessa dal diritto all'indennità integrativa quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate dell'indennità medesima.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1973, quando, nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sia dichiarata la sussistenza di una crisi economica settoriale o locale dell'edilizia, ai lavoratori disoccupati per effetto dei licenziamenti indicati all'articolo 1 della presente legge, verificatisi in dipendenza della crisi medesima, viene corrisposta un'indennità integrativa speciale che, aggiunta all'indennità ordinaria di disoccupazione, sia pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

L'indennità integrativa speciale è dovuta, ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, per tutti i giorni per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione e sostituisce l'indennità di cui all'articolo 2.

Dal periodo massimo di 180 giorni di cui al secondo comma dell'articolo 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 31 della legge 29 aprile 1949, n. 264, vanno detratte, agli effetti della corresponsione dell'indennità integrativa speciale, sette giornate per ciascuna delle settimane durante le quali il lavoratore è stato sospeso da parte dello stesso datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento, con diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Non si applica la detrazione di cui al comma precedente quando tra la fine del periodo di sospensione e la data del licenziamento il lavoratore abbia prestato la sua opera per almeno quattro settimane consecutive, con un orario medio di almeno 30 ore settimanali.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri per la corresponsione delle prestazioni di cui agli articoli precedenti si fa fronte:

a) per l'indennità integrativa di cui all'articolo 2, mediante versamento, a carico delle imprese edili e affini anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dell'1 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai, sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo è variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente.

La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è stata attuata la variazione;

b) per l'indennità integrativa di cui all'articolo 3:

mediante prelievo del 10 per cento dei contributi speciali di cui alla precedente lettera *a*);

mediante prelievo, in caso di necessità, dai contributi di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, il cui ammontare sarà determinato con il decreto interministeriale previsto dallo stesso articolo;

mediante prelievo, in caso di ulteriore necessità, dalle eventuali disponibilità dei fondi di cui alla lettera *a*) del presente articolo, da disporsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 5.

Alla corresponsione delle prestazioni e alla riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e secondo apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In seno alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria sono istituite contabilità separate per le indennità di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

L'esame delle questioni derivanti dall'applicazione della presente legge viene demandato alla commissione prevista dagli articoli 4 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

Per la dichiarazione di sussistenza di crisi economica locale dell'edilizia, saranno sentite le commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni.

Art. 6.

Alle violazioni delle disposizioni della presente legge, in materia di contributi, si applicano le sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di contributi riguardanti l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri

le prestazioni previste dalla presente legge è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Se il reato è commesso dal datore di lavoro la multa è dovuta per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisce, fino al massimo complessivo di lire 10 milioni.

I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e versati nelle contabilità di cui al precedente articolo 5, rispettivamente interessate.

Art. 7.

Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono applicabili anche ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — CARON — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 2 febbraio 1970, n. **13**.

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — MAGRÌ — BOSCO — CARON — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 2 febbraio 1970, n. **14**.

Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, è sostituito dal seguente:

« Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ».

Art. 3.

Nella commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni più rappresentative in campo provinciale.

Art. 4.

Nella commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni nazionali più rappresentative.

Art. 5.

La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, può essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1970, n. 15.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Sulmona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'atto del notaio avv. Domenico Trecco, notaio in L'Aquila iscritto nel ruolo del collegio notarile de L'Aquila, dell'11 giugno 1969, rep. n. 62002/9650; con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Sulmona e ne è stato determinato lo statuto;

Visto l'atto del notaio avv. Domenico Trecco, notaio in L'Aquila, del 31 ottobre 1969, rep. n. 65186/9978, con il quale è stato modificato l'originario statuto;

Vista la deliberazione del 18 novembre 1969 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Sulmona, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 144 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 94. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1969.

Norme per la tenuta dei registri di magazzino di carico e scarico per i vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il registro di carico e scarico per i vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », di cui all'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, deve essere conforme all'annesso modello *A*.

Art. 2.

I registri di produzione e delle materie prime per la fabbricazione dei vini spumanti e dei vini liquorosi a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », di cui all'art. 13, terzo comma, lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, devono essere conformi, rispettivamente, agli annessi modelli *B* e *C*.

Art. 3.

I registri di cui ai precedenti articoli, con fogli, fissi o mobili, progressivamente numerati, devono essere sottoposti, prima dell'uso ed a cura degli interessati, alla vidimazione dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, che provvede anche ad apporre il timbro dell'ufficio su ciascun foglio dei registri stessi. Il predetto istituto di vigilanza, su richiesta delle ditte interessate, può autorizzare variazioni nella struttura formale dei registri, sempre che in essi risultino riportate tutte le indicazioni, connesse all'attività delle ditte medesime, previste rispettivamente negli allegati modelli *A*, *B* e *C*.

Art. 4.

Le operazioni di registrazione devono essere effettuate in ordine cronologico, senza abrasioni, cancellature o righe in bianco.

Le singole operazioni devono essere registrate di volta in volta e con riferimento alla relativa documentazione, che deve essere allegata ai registri, in modo che possa essere facilmente consultata dagli addetti alla vigilanza.

I registri di cui agli articoli 1 e 2, unitamente alla documentazione relativa alle operazioni in essi trascritte, devono essere conservati presso lo stabilimento, deposito o cantina per un periodo non inferiore ad anni cinque dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Art. 5.

Le perdite, i superi od i cali dovuti a lavorazione, trasformazione o giacenza, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati sui registri all'atto in cui vengono ultimate le operazioni di cantina che li hanno determinati o posti in evidenza.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1969

SARAGAT

SEDATI — MAGRÌ — BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1970
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 347

Modello *A* annesso, come partitario, al registro di carico e scarico n . .. . sigla . . . previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

REGISTRO DI MAGAZZINO DI CARICO E SCARICO

PER UVE, MOSTI E VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE « CONTROLLATA » O « CONTROLLATA E GARANTITA » .....

(*Gazzetta Ufficiale* n. . . . . del . . . .)

(articoli 13 e 14 decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930)

Ditta (o ragione sociale) . . . . . con stabilimento, cantina o deposito sito nel comune di . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . .

Responsabile legale sig. . . . . nato a . . . . . il . . . . . residente in . . . . . . via . . . . n. . .

Il presente registro consta di n. . . pagine.

Ogni foglio porta il timbro dell'Istituto di vigilanza del M.A.F.

Presentato per il visto il . . . .

Vistato il . . . .

Timbro
dell'istituto
di vigilanza

Firma del funzionario del servizio repressione frodi

. . . .

		Documenti giustificativi					CARICO PRODOTTI																	SCARICO PRODOTTI						
							a denominazione d'origine controllata						per correzione (4)						Totale prodotti ottenuti											
Numero	Data	Estremi bolletta accompagnam. (1)	Estremi fattura	Estremi ricevuta Camera Comm. (2)	Riferimento al numero d'ordine del registro di carico e scarico (art. 35)	Descrizione operazione (3)	Uve	Mosti	Mosti muti	Mosti concen.	Filtrati dolci	Vino	Uve	Mosti	Mosti muti	Mosti concen.	Filtrati dolci	Vino	Mosti	Mosti muti	Mosti concen.	Filtrati dolci	Vino	Uve	Mosti	Mosti muti	Mosti concen.	Filtrati dolci	Vino	Annotazioni
							q.li	hl	hl	hl	hl	hl	q.li	hl	hl	hl	hl	hl	hl	hl	hl	hl	hl	q.li	hl	hl	hl	hl	hl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
						Riporto . . .																								
						Totali a riportare . . .																								

(1) Va allegato al registro di carico e scarico di cui all'art 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

(2) Va allegato al presente registro

(3) Acquisto da . . . - Vendita a . . - Produzione - Calo di lavorazione - Calo di trasformazione - Calo di magazzino - Calo di invecchiamento - Correttivo - Trasformazione - Declassamento in/da

(4) Indicare la percentuale della correzione nelle annotazioni

Modello *B* annesso, come partitario, al registro di produzione dei vini spumanti di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, ed al modello *A* con n. . . . sigla . . .

REGISTRO DI MAGAZZINO DI CARICO E SCARICO

PER PRODUZIONE VINO SPUMANTE A DENOMINAZIONE DI ORIGINE « CONTROLLATA » O « CONTROLLATA E GARANTITA » .....

(*Gazzetta Ufficiale* n. . . . . del . . . .)
(articoli 13 e 14 decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930)

Ditta (o ragione sociale) . . . . con stabilimento, cantina o deposito sito nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . .

Responsabile legale sig. . . . . nato a . . . . . . il. . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . .

Il presente registro consta di n. . . . . pagine.

Ogni foglio porta il timbro dell'Istituto di vigilanza del M.A.F.

Presentato per il visto il . . . .

Vistato il . . . .

Timbro
dell'istituto
di vigilanza

Firma del funzionario del servizio repressione frodi

. . . .

Numero d'ordine	Data	Riferimenti		Prodotto a denominazione d'origine impiegato nella preparazione			Vino spumante ottenuto	Vino spumante scaricato	*Osservazioni*
		Numero d'ordine del registro di carico e scarico vino d'origine base e del registro generale produzione vini spumanti	Elementi per il reperimento dei documenti giustificativi	Mosto	Mosto concen. (nota 1)	Vino			
				hl	hl	hl	hl	hl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nota 1. — E' consentito indicare il quantitativo in quintali anzichè in ettolitri.

Note generali. — L'impiego di alcole, acqueviti e zucchero verrà desunto dal registro generale di produzione dei vini spumanti, nel quale sono distintamente registrati i movimenti di ogni prodotto a denominazione di origine, nonché le quantità di alcole, acquavite e zucchero impiegate nella preparazione, in collegamento con il registro di tali materie prime già tenuto agli effetti fiscali.

Modello *C* annesso, come partitario, al registro di produzione dei vini liquorosi (o mistelle) di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 e al modello *A* con n. . . . sigla . . .

REGISTRO DI MAGAZZINO DI CARICO E SCARICO

PER PRODUZIONE VINO LIQUOROSO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE « CONTROLLATA » O « CONTROLLATA E GARANTITA » .....

(*Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . . .)
(articoli 13 e 14 decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930)

Ditta (o ragione sociale) . . . . con stabilimento, cantina o deposito sito nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . .

Responsabile legale sig. . . . . nato a . . . il . . . .
residente in . . . . via . . . n. . .

Il presente registro consta di n. . . pagine.

Ogni foglio porta il timbro dell'Istituto di vigilanza del M.A.F.

Presentato per il visto il .

Vistato il . . . .

Timbro
dell'istituto
di vigilanza

Firma del funzionario del servizio repressione frodi

. . . .

Numero d'ordine	Data	Riferimenti		Prodotto a denominazione d'origine impiegato nella preparazione			Vini liquorosi o mistelle ottenuti	Vini liquorosi o mistelle scaricati	*Osservazioni*
		Numero d'ordine del registro di carico e scarico vino d'origine base e del registro generale produzione vini liquorosi o mistelle	Elementi per il reperimento dei documenti giustificativi	Mosto hl	Mosto concen. (nota 1) hl	Vino hl	hl	hl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nota 1. — E' consentito indicare il quantitativo in quintali anzichè in ettolitri.

Note generali. — L'impiego di alcole e acquavite verrà desunto dal registro generale di produzione dei vini liquorosi o delle mistelle, nel quale sono distintamente registrati i movimenti di ogni prodotto a denominazione di origine, nonché le quantità di alcole o di acqueviti impiegate nella preparazione, in collegamento con il registro di tali materie prime già tenuto agli effetti fiscali.

(952)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1969, registro n. 9, foglio n. 337, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno;

Vista la nota n. 3776 del 2 settembre 1969 con la quale l'associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno, prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante comm. Pasquale Crispo con il sig. Antonio Girardi;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Antonio Girardi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno, quale rappresentante dell'associazione degli industriali di detta provincia, in sostituzione del comm. Pasquale Crispo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1969
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 118

(1108)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1969.

Rilascio di certificati di credito, ai sensi della legge 18 giugno 1969, n. 324, recante norme per il rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente, costituiti presso la Banca di Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria), e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la legge 18 giugno 1969, n. 324, recante norme per il rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia;

Visto, in particolare, l'art. 1 della suddetta legge n. 324 che ha autorizzato il Ministro per il tesoro a rilasciare alla Banca d'Italia certificati di credito per l'ammontare di lire 233.951.599.060, corrispondente al debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente, costituiti dalle aziende di credito presso la Banca medesima, dovuti dal Tesoro a norma del decreto legislativo luogotenenziale del 21 settembre 1944, n. 265, e della relativa convenzione;

Visto l'art. 2 della medesima legge n. 324, il quale ha disposto che i sopramenzionati certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni, a partire dal 1° luglio 1969, e frutteranno interessi nella misura dell'1 % annuo, pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

Visto il secondo comma del sopracitato art. 2 il quale ha stabilito che con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinate le caratteristiche dei certificati di credito, nonchè ogni altra condizione e modalità relative all'ammortamento dei titoli stessi;

Considerato che si debba ora procedere al rilascio alla Banca d'Italia dei predetti certificati di credito per l'importo di lire 233.951.599.060;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di perseguire sollecitamente la finalità prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 324, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 324, il rilascio alla Banca d'Italia di certificati di credito per l'importo di lire 233.951.599.060 (duecentotrentatremiliardinovecentocinquantunomilionicinquecentonovantanovemilasessanta) rimborsabili in 10 anni a partire dal 1° luglio 1969 e fruttanti l'interesse annuo dell'1 % pagabile in due rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio, con decorrenza dal 1° luglio 1969.

Art. 2.

I certificati di credito sono rappresentati da dieci titoli nominativi di cui il primo da lire 17.951.599.060 e gli altri nove da lire 24.000.000.000, contrassegnati da numerazione progressiva.

A richiesta, i titoli suddetti potranno essere frazionati in titoli d'importo minore e, comunque, non inferiori ad un milione, oppure riuniti fino ad un importo massimo di lire 24 miliardi.

Art. 3.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio recante le caselle per le annotazioni dell'avvenuto pagamento degli interessi.

Sul corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotto in calcografia il disegno di una cornucopia dalla quale fuoriescono monete; in alto è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, dall'alto verso il basso, dalle seguenti leggende « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « RIMBORSO DA PARTE DEL TESORO DEGLI INTERESSI E PROVVIGIONI SUI DEPOSITI VINCOLATI IN CONTO CORRENTE PRESSO LA BANCA D'ITALIA » « LEGGE 18 GIUGNO 1969, N. 324 » « CERTIFICATI DI CREDITO 1 % 1969-1979 ».

Seguono, poi, le diciture per l'indicazione del numero dei certificati, per la dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario, il valore nominale del titolo, il tasso d'interesse, nonchè per il richiamo alle occorrenti norme di legge.

Il corpo del titolo chiude con la citazione delle agevolazioni fiscali e degli estremi del decreto ministeriale recante il rilascio dei certificati ed, in fondo, con l'indicazione della data e la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del certificato reca stampati, in alto, gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Il foglio recante le caselle, stampate a destra del corpo del titolo, è composto di n. 20 caselle, disposte su quattro colonne di n. 5 caselle ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno. Sul rovescio di tale foglio è posta in alto la dicitura « Annotazioni di vincolo o di tramutamento ».

Su ciascuna casella sono riportati gli estremi della legge che autorizza il rilascio dei certificati, il valore nominale del titolo, il tasso d'interesse, la durata dei certificati e la data di pagamento della rata semestrale d'interesse e dell'importo relativo.

La carta filigranata è colorata litograficamente in giallo avorio, le leggende del corpo del titolo e delle caselle, nonchè quelle contenute nel rovescio del corpo stesso sono impresse tipograficamente.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 giugno 1969, n. 324, a tutti gli effetti, ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi; agli stessi certificati, agli interessi ed atti relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dal testo unico in materia di debito pubblico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343; in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i certificati medesimi sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamenti d'ufficio e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

I medesimi certificati di credito possono essere acquisiti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito saranno corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima rata sarà pagata il 1° gennaio 1970 e l'ultima il 1° luglio 1979.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari in dieci annualità, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, secondo l'unito piano d'ammortamento.

La prima annualità sarà pagata il 1° luglio 1970 e l'ultima il 1° luglio 1979.

Art. 7.

Le spese derivanti dall'ammortamento dei certificati di credito di cui agli articoli precedenti faranno carico agli appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969 (cap. 1992) ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1969

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1969
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 250

Piano di ammortamento dei certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia, ai sensi della legge 18 giugno 1969, n. 324, per l'importo di L. 233.951.599.060, al tasso d'interesse dell'1 % annuo, rimborsabili in 10 anni.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1- 1-1970	1.169.757.995	—	233.951.599.060
1- 7-1970	1.169.757.995	17.951.599.060	216.000.000.000
1- 1-1971	1.080.000.000	—	216.000.000.000
1- 7-1971	1.080.000.000	24.000.000.000	192.000.000.000
1- 1-1972	960.000.000	—	192.000.000.000
1- 7-1972	960.000.000	24.000.000.000	168.000.000.000
1- 1-1973	840.000.000	—	168.000.000.000
1- 7-1973	840.000.000	24.000.000.000	144.000.000.000
1- 1-1974	720.000.000	—	144.000.000.000
1- 7-1974	720.000.000	24.000.000.000	120.000.000.000
1- 1-1975	600.000.000	—	120.000.000.000
1- 7-1975	600.000.000	24.000.000.000	96.000.000.000
1- 1-1976	480.000.000	—	96.000.000.000
1- 7-1976	480.000.000	24.000.000.000	72.000.000.000
1- 1-1977	360.000.000	—	72.000.000.000
1- 7-1977	360.000.000	24.000.000.000	48.000.000.000
1- 1-1978	240.000.000	—	48.000.000.000
1- 7-1978	240.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000
1- 1-1979	120.000.000	—	24.000.000.000
1- 7-1979	120.000.000	24.000.000.000	—
	13.139.515.990	233.951.599.060	

(999)

DECRETO PREFETTIZIO 30 gennaio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 7315-15.5 in data 15 giugno 1968, e successive modificazioni, con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Vista la nota n. 138 del 26 gennaio 1970, con la quale l'ordine dei medici chirurgi della provincia chiede la sostituzione del proprio rappresentante dott. Luigi Ruggieri che ha rinunziato all'incarico, con il dott. Federico di Palma, nuovo presidente dell'ordine;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Il dott. Federico di Palma è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'ordine dei medici chirurgi.

Taranto, addì 30 gennaio 1970

Il prefetto: Rizzoli

(1030)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Levissima Sorgente Vallaccia »

Con decreto n. 1073 del 28 gennaio 1970 la S.p.a. Fonti Levissima, con sede in frazione Cepina del comune di Valdisotto, provincia di Sondrio, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Levissima Sorgente Vallaccia », che sgorga nel comune di Valdisotto (Sondrio), nel tipo addizionato di gas acido carbonico.

Restano immodificate le etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 833 del 13 marzo 1965, per contrassegnare le bottiglie della predetta acqua minerale.

Restano altresì invariate tutte le altre prescrizioni di cui al sopracitato decreto.

(1015)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « S. Andrea Fonte Ducale »

Con decreto n. 1072 del 28 gennaio 1970 la Società per azioni Terme di S. Andrea, con sede in S. Andrea Bagni di Medesano (Parma), è autorizzata a modificare le dimensioni delle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Andrea Fonte Ducale », che sgorga dalla sorgente Fonte Ducale in frazione S. Andrea del comune di Medesano (Parma).

Le dimensioni delle nuove etichette, anzichè di cm. 26 × cm. 13, indicate nel decreto del Ministro per l'interno n. 698 in data 19 febbraio 1941, saranno di cm. 19,5 × cm. 11,3.

Restano invariate tutte le altre caratteristiche dell'etichetta autorizzata con il citato decreto n. 698.

(1017)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Luigi Antonio Di Schiavi, nato a Pontecorvo (Frosinone) il 1° gennaio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 15 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(980)

Vacanza della seconda cattedra di diritto costituzionale e delle cattedre di diritto agrario e di diritto industriale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) Diritto costituzionale (seconda cattedra);
2) Diritto agrario;
3) Diritto industriale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1275)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di economia politica presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di istituzioni di economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1274)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1969, registro n. 100 Pubblica istruzione, foglio n. 390, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco di Almè (Bergamo), avverso il decreto ministeriale 28 settembre 1966, con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su una zona panoramica sita nel comune di Almè (Bergamo).

(1009)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1969, registro n. 100 Pubblica istruzione, foglio n. 179, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Petracci Denio e Petracci Manlio avverso il decreto ministeriale 17 maggio 1962 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona sottostante in viale XX Settembre, sita nel comune di Mogliano (Macerata).

(1010)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1970, registro n. 2 Interno, foglio n. 55, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare un legato disposto dal sig. Riccardo Filippa con testamento olografo 11 maggio 1964 (pubblicato a rogito del notaio Piero Bourlot, il 10 settembre 1965, numero rep. 38508/20785) e costituito dall'1 % della quota del testatore nella Società immobiliare Riccardo Filippa.

(1148)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 66-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Leso Giulio, con sede in Verona, via G. Carducci, n. 17, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «66-VR» ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(1150)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 13 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese .	586,40	586,35	586,25	586,40	585,90	586,40	586,35	586,40	586,40	586,40
Franco svizzero	146,47	146,48	146,49	146,50	146,40	146,47	146,51	146,50	146,47	146,47
Corona danese	83,99	84 —	84,02	83,97	83,95	83,99	83,98	83,97	83,99	84 —
Corona norvegese .	88,09	88,08	88,12	88,095	88 —	88,095	88,10	88,095	88,09	88,05
Corona svedese .	121,78	121,78	121,78	121,74	121,80	121,78	121,72	121,74	121,78	121,75
Fiorino olandese	173,03	173,02	173,06	173,015	173 —	173,02	173,01	173,015	173,02	173,05
Franco belga . .	12,67	12,675	12,6725	12,6755	12,67	12,67	12,675	12,6755	12,67	12,675
Franco francese	113,54	113,43	113,55	113,49	113,60	113,54	113,50	113,49	113,54	113,45
Lira sterlina .	1513 —	1512,30	1512,50	1512,40	1512 —	1513 —	1512,25	1512,40	1513 —	1512,25
Marco germanico .	170,71	170,67	170,71	170,68	170,60	170,72	170,675	170,68	170,71	170,67
Scellino austriaco .	24,32	24,32	24,34	24,334	24,30	24,32	24,33	24,334	24,32	24,32
Escudo portoghese	22,12	22,11	22,13	22,125	22,15	22,12	22,13	22,125	22,12	22,12
Peseta spagnola	9,01	9 —	9,01	9,0075	9 —	9,01	9,01	9,0075	9,01	9,01

Media dei titoli del 13 febbraio 1970

Rendita 5 % 1935	92,325
Redimibile 3,50 % 1934 .	97,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,70
» 5 % (Ricostruzione)	94,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,40
» 5 % (Città di Trieste)	93,125
» 5 % (Beni esteri)	87,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,05
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,90
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	92,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,60
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	92,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1970

Dollaro USA	629,50
Dollaro canadese	586,375
Franco svizzero .	146,505
Corona danese	83,975
Corona norvegese .	88,097
Corona svedese .	121,73
Fiorino olandese	173,012
Franco belga . . .	12,675
Franco francese .	113,495
Lira sterlina . . .	1512,325
Marco germanico .	170,677
Scellino austriaco .	24,332
Escudo portoghese	22,127
Peseta spagnola . .	9,009

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Vicenza.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1969, il notaio dott. Mario Velo, residente ed esercente in Vicenza, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale direzione provinciale del tesoro.

(1276)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 9 settembre 1969 dalla signorina Pecchiar Sonia, nata a Trieste il 21 gennaio 1946, residente a Muggia, via Rabuiese, 16, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Pecchiari;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Pecchiar Sonia è ridotto nella forma italiana di Pecchiari.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 gennaio 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(832)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 368, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative ed integrative del citato decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, è indetto un concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Detto concorso è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di V elementare.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8,

9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

7) il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà altresì risultare:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda una delle sedi (indicate all'articolo 11) presso la quale desiderano sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma od attestato ufficiale che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 4 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale a termini dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determina i criteri di valutazione dei titoli, esprimendo il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e forma la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati idonei che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 9, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 10.

Art. 9.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 8, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica. ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 8;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 8, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 11.
Prova pratica di scrittura sotto dettato

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato indicata all'art. 1 del presente bando si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si effettuerà nelle sedi di Roma e Bolzano.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova pratica di scrittura sotto dettato sarà tenuta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 12.
Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili; all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 recante norme per i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro e alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione del periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato, tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482, e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1969

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1970
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 326

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle Finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . e residente in . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso a sei posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

. .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5)

. lì . . 19 .

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, dì non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(725)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica, del trimestre aprile-giugno 1969 dispensa 2ª, è stata pubblicata la graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto presidenziale 10 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 10 agosto 1968.

(1021)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica, del trimestre aprile-giugno 1969 dispensa 2ª, è stata pubblicata la graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto presidenziale 15 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 6 maggio 1968.

(1022)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.